



# COMUNE DI SAN FERDINANDO

(Provincia di Reggio Calabria)

Piazza Nunziante – 89026 SAN FERDINANDO (RC)

AREA TECNICA

## ORDINANZA N. 5 del 06/05/2016

**RIMOZIONE E SGOMBERO DI TUTTE LE IMBARCAZIONI, NONCHÉ DI RETI, GAVITELLI, VERRICELLI E RELATIVE BASI DI ANCORAGGIO E MATERIALI INERENTI L'ATTIVITÀ PESCHERECCIA IN GENERE.**

**I RESPONSABILI DELL'AREA TECNICA**

**E**

**DELL'AREA DI VIGILANZA**

**Premesso** che a seguito di reiterate segnalazioni si è appurato che sulle aree dell'arenile pubblico del Comune sono depositate stabilmente imbarcazioni di qualsiasi tipo e dimensione, nonché reti, gavitelli, verricelli di ogni tipo e genere utilizzati per il recupero agevole delle imbarcazioni dal mare, materiali inerenti l'attività peschereccia ed altri oggetti che si trovano in stato di degrado e/o abbandono, recando pregiudizio al decoro, alla sicurezza e soprattutto alla pubblica incolumità.

**Considerato** che tali circostanze configurano una situazione di pericolo generico, un danno per l'ambiente nonché una contestazione di illiceità civile e penale a causa dell'occupazione *sine titulo* perpetrata su un bene demaniale marittimo.

**Considerato**, altresì, che tale contestazione di illiceità, non è riferibile ad accadimenti di recente impianto, ma si prefigura quale consuetudine di comportamento illecito perpetrato nel tempo, come da datate ordinanze emesse contro ignoti.

**Ritenuto**, al fine di evitare possibili pericoli per la circolazione pedonale e danni all'ambiente sotto il profilo del decoro e della pulizia degli spazi, dover procedere immediatamente all'adozione dei provvedimenti necessari al ripristino delle corrette condizioni di fruizione dell'arenile.

**Considerato** che il territorio di San Ferdinando ricade, in parte, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti della ex legge 431/85 e s.m.i. e del D. Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. in quanto *territorio costiero compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia*, e tutto il territorio al vincolo Paesaggistico Ambientale ai sensi del D.M. 12/12/1967.

**Accertato** che l'ingiunzione di sgombero di area demaniale occupata senza titolo costituisce atto vincolato, che non necessita di particolare motivazione, se non quella necessaria a dare atto dell'accertamento del fatto illecito.

**Considerato** che l'abbandono di qualsivoglia materiale in spazio pubblico è da considerarsi deposito abusivo di rifiuti ingombranti.

**Visto:**

- la L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 riguardante le "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

- il "Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio marittimo attuativo della suddetta Legge Regionale";
- il Codice della Navigazione;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Legge n. 241/90;
- il T.U.L.P.S.

### **ORDINANO**

ai fini della tutela pubblica incolumità nonché per la sicurezza finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **LA RIMOZIONE E LO SGOMBERO** di tutte imbarcazioni, nonché delle reti, gavitelli, verricelli e relative basi di ancoraggio di ogni tipo e genere, utilizzati per il recupero delle imbarcazioni dal mare, materiali inerenti l'attività peschereccia in genere ed altri oggetti che si trovano allocati sull'arenile del Comune di San Ferdinando in stato di degrado e/o di abbandono, da effettuarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione della presente;

### **STABILISCONO**

- 1) Nel caso di mancata rimozione da parte dei proprietari entro il termine stabilito, il Comune provvederà direttamente alla rimozione, trasportando i materiali in area Comunale dove saranno conservati per altri **30 (trenta) giorni**.
- 2) Durante tale periodo i legittimi proprietari potranno recuperare il proprio bene previo, il pagamento in favore del Comune dei costi sostenuti per la rimozione e il deposito. Si precisa che eventuali danni procurabili ai beni o ai materiali durante la rimozione, il trasporto e la conservazione presso area individuata, oppure il mancato ritrovamento degli stessi a deposito, non potranno essere imputati al Comune di San Ferdinando.
- 3) Trascorso inutilmente questo ulteriore termine senza che il proprietario abbia fatto richiesta di restituzione, il Comune, divenuto proprietario ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile, avvierà le procedure di smaltimento o la vendita.
- 4) I contravventori saranno puniti a norma di legge (sanzioni penali ed amministrative previste e punite dal D.Lgs. 152/2006, dal T.U.L.P.S. e Codice della Navigazione).

### **DISPONGONO**

La pubblicazione della presente ordinanza:

- a) all'Albo Pretorio on-line, sulla "Home Page" del sito internet del Comune di San Ferdinando nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" dello stesso
- b) in tutti i luoghi pubblici e attraverso affissione di manifesti negli appositi spazi pubblicitari;
- c) su ognuna delle imbarcazioni presenti sull'arenile o su ogni oggetto ingombrante ivi presente.

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Stazione Carabinieri San Ferdinando (RC) e alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro (RC), con invito, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza e per il controllo del rispetto della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 06/06/2016

*Il Dirigente dell'Area Tecnica*  
Geom. Vincenzo De Masi



*Il Vice Comandante Polizia Locale*

Domenico Favella

